

Da ulteriori verifiche effettuate dall'ufficio ragioneria di questa Amministrazione, in aggiunta a quanto già comunicato precedentemente, si comunica quanto segue:

Gli esercenti possono fare fattura elettronica, ma se preferiscono possono anche fare una semplice nota di addebito su carta a cui allegano i buoni ritirati con attestazione di regolarità fiscale ai fini IVA;

Di seguito una nota esplicativa della Confesercenti di Siena.

Per un contatto diretto e per maggiori dettagli, potete contattare la collega responsabile dell'Ufficio Ragioneria D.ssa Angela Monticini al 0564/561233.

TRATTAMENTO FISCALE DEI BUONI SPESA

A prescindere dalla tipologia di buono spesa messa in atto dai singoli Comuni:

1- Al momento della vendita di beni di prima necessità al cittadino (intestatario dei buoni spesa-sono nominativi), **l'esercente deve emettere lo scontrino elettronico/documento commerciale “non riscosso”**. Nel registro prima nota corrispettivi il commerciante dovrà evidenziare le vendite a credito riferite ai buoni spesa del Comune in una distinta colonna, in modo da avere un dettagliato riscontro; a tal fine è opportuno che l'esercente effettui una doppia stampa dello scontrino, in modo da tenere agli atti copia di tutti gli scontrini riferiti ai buoni spesa del Comune.

2- A fine mese (in data 30 aprile per i buoni spesa di aprile) il commerciante emetterà **FATTURA ELETTRONICA PA** (per il Comune di Siena: codice IPA L8EI7P; operazione fuori campo iva art. 2 comma 3 lett.a) – codice N2); nel corpo della fattura **dovrà dettagliare singolarmente gli scontrini a cui la fattura si riferisce** (per il Comune di Siena: dalla App predisposta dal Comune il commerciante può visualizzare e stampare un Report di riepilogo dei buoni spesa, che potrà “incrociare” con gli scontrini non riscossi da lui separatamente annotati).

Trattandosi di **operazioni “fuori campo iva”**, la normativa prevede la NON obbligatorietà di emissione di fattura elettronica; ne consegue che, previa verifica e riscontro con ogni singolo Comune interessato, il commerciante può (in alternativa alla fattura elettronica PA richiesta espressamente dal Comune di Siena) emettere una **nota di debito cartacea** “fuori campo iva art. 2 comma 3 lett.a)”, riportando nella stessa il dettaglio degli scontrini non riscossi a cui la stessa si riferisce, oppure il numero dei buoni spesa cartacei emessi dal Comune.

La **tipologia di documento fiscale** che il commerciante deve emettere nei confronti del Comune per la riscossione del proprio credito deve essere **verificata e concordata per ogni singolo Comune, in base a quanto deliberato dallo stesso**.

In particolare, per il Comune di Siena: se l'attività è in grado di rilasciare all'utente uno scontrino “non riscosso” ma con addebito immediato dell'Iva, potrà in seconda battuta rilasciare al Comune una nota di addebito fuori campo Iva ex art. 2, comma 3, lett. a), Dpr. n. 633/72; **preferibilmente, ma non necessariamente, sotto forma di fattura elettronica PA o in subordine, come nota di addebito cartacea**.

Il Comune pagherà quanto dovuto entro 30 giorni dal ricevimento fattura/note addebito, sull'IBAN che sarà specificato, riscontrando quanto fatturato mediante i dati della piattaforma.

Di conseguenza **il commerciante può emettere facoltativamente Fattura elettronica PA o, in alternativa, nota di addebito cartacea**

--

Massimo Tronconi

Funzionario Responsabile U.O. 3 "Servizi alle Associazioni e alle Imprese"

Tel. 0564 561222

e.mail m.tronconi@comune.roccastrada.gr.it

Comune di Roccastrada

Corso Roma- 58036 Roccastrada (GR)

Tel. 0564 561111- Fax 0564 561205